

di Martino Scorda

L'ASSISTENZA AI FIGLI CON HANDICAP GRAVE

I congedi dei quali abbiamo parlato nel precedente numero di Tempi Nuovi (maggio-giugno 2001, pag. 10 e 11) sono previsti a tutela della maternità e della paternità, la cui disciplina, già contenuta in precedenti leggi, è stata riordinata in un testo unico approvato col decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Esaminiamo ora la normativa riguardante i congedi spettanti ai lavoratori per l'assistenza ai figli con handicap grave.

Si premette che tale normativa subordina il diritto a detti congedi alla generale condizione che il figlio da assistere sia riconosciuto dall'apposita commissione medica (ovvero dal medico specialista in servizio presso la competente unità sanitaria locale) persona handicappata in situazione di gravità e che non sia ricoverato a tempo pieno.

Per i primi tre anni di vita del bambino la madre lavoratrice o il padre lavoratore hanno diritto, in alternativa al prolungamento del periodo di congedo parentale (del quale è stato chiarito il concetto nel precedente articolo), a due ore di permesso al giorno, ridotto alla metà se l'orario di lavoro è inferiore a sei ore giornaliere.

Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino e fino al raggiungimen-

to del diciottesimo anno la madre lavoratrice o, in alternativa, il padre lavoratore hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibile anche in maniera continuativa nell'ambito del mese.

I suddetti permessi, giornalieri o mensili, spettano anche se l'altro genitore non ne abbia diritto, cioè non svolga alcuna attività lavorativa.

Successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio il permesso di tre giorni mensili spetta alla madre lavoratrice o, in alternativa, al padre lavoratore a condizione che il figlio sia convivente col genitore richiedente il permesso. In tal caso si prescinde dall'ulteriore condizione che l'altro genitore sia lavoratore (o che in famiglia vi siano altre persone in grado di prestare assistenza al disabile).

Nel caso, invece, in cui non vi sia la convivenza, si prescinde da quest'ultima condizione solo se il genitore richiedente dimostri che presta assistenza con continuità e in via esclusiva.

La *continuità* presuppone la concreta possibilità di provvedere, da parte del genitore lavoratore, alle necessità quotidiane del figlio da assistere. Non è pertanto individuabile nei casi di obiettiva lontananza dell'abitazione del genitore da quella


La normativa in materia ha subito di recente varie modifiche.

Una guida ragionata per i nostri lettori.



del figlio, non potendosi ipotizzare la materiale possibilità di prestare l'assistenza.

L'*esclusività* va intesa nel senso che il genitore lavoratore dev'essere l'unico soggetto che presta assistenza al figlio. Pertanto, se nel nucleo familiare del figlio handicappato sono presenti altri soggetti (compreso l'altro genitore) non lavoratori, in grado di prestare assistenza, il



permesso non può essere concesso.

I permessi di due ore giornaliere e quelli di tre giorni mensili sono cumulabili col congedo parentale ordinario (spettante nei primi otto anni di vita del bambino; vedi precedente articolo sopra richiamato) e con il congedo per la malattia del figlio.

Non è invece possibile, in base a quanto si è detto, fruire contem-

poraneamente da parte dello stesso genitore, nella stessa giornata, dell'astensione facoltativa e dei suddetti permessi.

Inoltre, è possibile la contemporanea fruizione dell'astensione facoltativa da parte di un genitore e dei permessi orari o mensili da parte dell'altro genitore.

Oltre ai permessi dei quali abbiamo parlato finora, l'ultima legge finanziaria (23 dicembre 2000, n. 388) ha nel terzo comma dell'articolo 80, trasfuso nel quinto comma dell'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 151, previsto il diritto a un *congedo straordinario* non superiore a due anni in favore della madre lavoratrice o, in alternativa, del padre lavoratore, anche adottivi, che debbano assistere il figlio handicappato in situazione di gravità.

Per la fruizione di tale permesso è necessario che il riconoscimento dell'handicap sia avvenuto da almeno cinque anni (condizione del tutto incomprensibile) e che il genitore richiedente abbia titolo a fruire dei permessi di due ore giornaliere o di tre giorni mensili previsti dall'articolo 33 della legge 104 per l'assistenza al figlio, e cioè che si trovi nelle condizioni sopra indicate. L'alternatività del diritto al permesso comporta che il beneficio non può essere utilizzato contemporaneamente da entrambi i genitori.

È inoltre da tener presente che il permesso del quale parliamo può essere concesso per la durata massima di due anni (continuativi o frazionati) nell'*arco della vita lavorativa* e non è cumulabile con i permessi di due ore giornaliere o di tre giorni mensili.

Dopo la scomparsa di entrambi i

genitori il permesso può essere concesso a uno dei fratelli o sorelle (anche adottivi) conviventi con la persona handicappata, purché sussista la condizione che la situazione di gravità sia stata accertata almeno cinque anni prima e che il fratello o sorella richiedente abbia titolo a fruire dei permessi orari o giornalieri.

La durata di due anni si applica come limite massimo complessivo concedibile tra tutti gli aventi diritto e vale nell'arco della vita di tutti gli interessati.

Durante detto periodo il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione e al computo in pensione come contribuzione figurativa.

La retribuzione da considerare è quella percepita nell'ultimo mese che precede il congedo, comprensiva del rateo degli emolumenti relativi alla tredicesima mensilità, gratifiche, permessi e indennità varie, ovviamente non riferibili al solo mese considerato. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale.

Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Esamineremo nel prossimo numero di Tempi Nuovi la normativa riguardante il diritto al congedo di due anni spettante per gravi e documentati motivi familiari, considerato l'interesse che tale beneficio può avere per le famiglie comprendenti persone disabili.